



Scheda informativa

Data:

11 marzo 2024

Controprogetto indiretto all'iniziativa per premi meno onerosi

1 Punti essenziali

Il 9 giugno 2024 gli elettori saranno chiamati a esprimersi sull'iniziativa popolare «Al massimo il 10 per cento del reddito per i premi delle casse malati (Iniziativa per premi meno onerosi)». L'iniziativa chiede che gli assicurati debbano spendere al massimo il 10 per cento del loro reddito disponibile per i premi delle casse malati. Il Consiglio federale e il Parlamento la respingono, poiché Confederazione e Cantoni dovrebbero ridurre ulteriormente i premi di diversi miliardi di franchi all'anno. Inoltre l'iniziativa non combatte le cause dell'aumento dei costi della sanità.

Il 29 settembre 2023, il Parlamento ha deciso di opporre all'iniziativa per premi meno onerosi un controprogetto indiretto. Il controprogetto riprende la richiesta dell'iniziativa, riducendo anch'esso i premi in misura superiore a quella attuale. Inoltre stabilisce un incentivo alla riduzione dei costi.

Il controprogetto obbligherebbe i Cantoni a impiegare più fondi per la riduzione dei premi al fine di sgravare le economie domestiche a basso reddito. In futuro, i Cantoni dovrebbero incrementare automaticamente i loro contributi alla riduzione dei premi qualora i costi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) aumentino, cosa che la Confederazione fa già attualmente.

In concreto, il controprogetto prevede che i Cantoni versino un contributo minimo per la riduzione dei premi compreso fra il 3,5 e il 7,5 per cento dei costi dell'AOMS. Inoltre ogni Cantone dovrà stabilire la quota massima che i premi possono rappresentare rispetto al reddito disponibile degli assicurati domiciliati nel suo territorio.

Con il controprogetto, che entrerà in vigore se l'iniziativa per premi meno onerosi sarà respinta e contro di esso non sarà posto con successo alcun referendum, i premi verrebbero ulteriormente ridotti almeno di altri 360 milioni di franchi.

2 Dettagli

2.1 Quota minima dei Cantoni

Il contributo cantonale minimo deve essere almeno compreso tra il 3,5 e il 7,5 per cento dei costi dell'AOMS.

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Media e comunicazione, www.ufsp.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.

Questa quota minima si orienta in base al 40 per cento delle persone con il reddito più basso e al loro onere dei premi. Se per queste persone i premi delle casse malati sono in media inferiori all'11 per cento del reddito, il contributo minimo dei Cantoni è del 3,5 per cento dei costi dell'AOMS. A dipendenza dell'onere dei premi, il contributo dei Cantoni aumenta fino al 7,5 per cento se i premi delle casse malati per il 40 per cento delle persone con il reddito più basso ammontano al 18,5 per cento o più del reddito. Alcuni Cantoni soddisfano già oggi questi requisiti minimi.

Poiché il contributo minimo dei Cantoni dipende dai costi dell'AOMS e dall'onere dei premi per gli assicurati con il reddito più basso, il Cantone ha interesse a un contenimento dei costi. Un Cantone che riuscisse a frenare la crescita dei costi e quindi anche dei premi per i suoi assicurati, ad esempio mediante una pianificazione ospedaliera efficiente, risparmierebbe anche sulle spese per la riduzione dei premi.

Nei primi due anni solari dopo l'entrata in vigore del controprogetto, la quota minima per tutti i Cantoni è del 3,5 per cento dei costi lordi. La maggior parte dei Cantoni adempie già questo criterio.

Per il calcolo del reddito ci si basa sul reddito imponibile, per il premio sui premi effettivamente pagati dagli assicurati per tutte le forme di assicurazione (premi medi).

2.2. Obbligo del Cantone di stabilire una quota massima del premio rispetto al reddito disponibile

Il controprogetto prevede inoltre che ogni Cantone debba stabilire la quota massima che i premi possono rappresentare rispetto al reddito disponibile degli assicurati domiciliati nel suo territorio. Se alla fine del quarto anno che segue l'entrata in vigore della modifica il Cantone non ha stabilito la quota massima, tale quota è stabilita dal Consiglio federale.

2.3 Quota della Confederazione

La legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) obbliga la Confederazione a contribuire alla riduzione dei premi con una quota fissa del 7,5 per cento dei costi. Il controprogetto non modifica in alcun modo questo obbligo e quindi non comporta costi aggiuntivi per la Confederazione. Nel 2022 la quota della Confederazione è stata di più della metà dei contributi al finanziamento della riduzione dei premi (2,9 miliardi di fr. o il 53,6 %).

3 Ulteriore procedura

Il Consiglio federale potrà porre in vigore il controprogetto indiretto se il 9 giugno 2024 l'iniziativa per premi meno onerosi sarà respinta dagli elettori e contro di esso non sarà posto con successo alcun referendum. Il controprogetto comprende una modifica della LAMal. Il Consiglio federale sottoporrà le disposizioni di esecuzione ai Cantoni, ai partiti e alle cerchie interessate per consultazione in un avamprogetto di ordinanza, dopodiché porrà in vigore la modifica della LAMal e stabilirà le disposizioni a livello di ordinanza.

Per maggiori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Media e comunicazione, www.ufsp.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.